

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MARINO, CAPONI, RUSSO SPENA,  
CARCARINO, SALVATO, BERGONZI, MARCHETTI,  
ALBERTINI, CÒ, MANZI e CRIPPA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1998

Costituzione dell’Agenzia per l’occupazione nel Mezzogiorno.  
Norme in tema di promozione e di incentivazione dei processi  
di sviluppo economico nelle aree depresse e di attivazione  
del ruolo delle autonomie locali

ONOREVOLI SENATORI. - Obiettivo del presente disegno di legge è quello di realizzare una strumentazione in grado di promuovere e supportare processi di sviluppo economico ed occupazionale nelle aree del Mezzogiorno del nostro paese.

L'ultimo rapporto SVIMEZ sottolinea che la vera strozzatura della politica per le aree depresse, segnatamente per il Mezzogiorno, non è tanto nell'entità delle risorse finanziarie ad essa destinate, ma nella capacità delle Amministrazioni di elaborare programmi veri, di disporre di una progettualità reale, in luogo dell'attuale «produzione di carte» utili solo a prenotare fondi, che non è certo se e quando verranno spesi. D'altro canto la fine dell'intervento straordinario centralistico, le nuove regole introdotte con la riforma dei fondi strutturali europei hanno costretto le realtà istituzionali meridionali a fare i conti con una capacità progettuale «locale», pena la perdita dei finanziamenti. In questa direzione si muove anche tutta la strumentazione della cosiddetta programmazione decentrata e concertata, dai contratti di area ai patti territoriali, che dovrebbero diventare strumenti di accentuata capacità progettuale locale, per innescare processi di sviluppo locale, di sviluppo dal basso ed autocentrato.

Se l'innalzamento della qualità della progettazione locale rappresenta il prerequisito per la realizzazione di processi di sviluppo locale, sicuramente l'altra condizione per l'avvio di tali processi è data dal livello più o meno alto di «modernizzazione dell'ambiente» al cui interno innescare e collocare detti processi. Migliorare la qualità generale dell'ambiente comporta la realizzazione di interventi su una serie complessa ed articolata di fattori, a partire da quelli direttamente collegati allo sviluppo economico, ma

non solo. In questo ambito, infatti, possono essere ricomprese sia tutte quelle azioni relative al miglioramento delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento alle reti, da quelle di carattere più tradizionali (quali strade e acquedotti) a quelle di carattere innovativo (quali autostrade informatiche a fibre ottiche, cablaggio delle città e simili), sia interventi relativi al miglioramento del fattore ambiente naturale, all'innalzamento della qualità complessiva del *Welfare* sociale, sia di valorizzazione di patrimonio fisico disponibile (a partire dai beni culturali), sia di miglioramento della qualità della risorsa umana (formazione). Va da sé che un intervento a largo spettro di «modernizzazione dell'ambiente» oltre a favorire e rendere maggiormente praticabili processi di sviluppo autocentrato, costituisce opportunità di lavoro ed occupazione per le migliaia di disoccupati meridionali: opportunità di lavoro qualificato e non assistenziale.

L'insieme di questi fattori non può prescindere da un intervento pubblico sia centrale che locale, che provveda anche all'assunzione diretta della forza lavoro necessaria alla realizzazione dei progetti (sia aventi carattere nazionale che locale).

Il presente disegno di legge si colloca all'interno di questa filosofia, prevedendo una strumentazione articolata in grado di supportare e migliorare i meccanismi di sviluppo locale, di promuovere e realizzare un grande intervento di modernizzazione dell'ambiente economico e sociale del Mezzogiorno, di contribuire, per questa via, a dare una positiva risposta ai problemi occupazionali di quest'area del paese, evitando sia formule di tipo assistenzialistico sia la pratica della politica dei due tempi (prima lo sviluppo poi l'occupazione).

All'articolo 1 si propone, pertanto, la costituzione di una Agenzia nazionale cui vengono affidati i compiti di progettazione, realizzazione e gestione di grandi interventi di rilevanza nazionale di modernizzazione, nonché la promozione e costituzione di strutture regionali, sotto forma di società miste partecipate da regioni ed enti locali, ma aperte anche all'apporto di altri soggetti imprenditoriali, pubblici e privati. A queste società miste regionali viene affidato il compito di sostenere e supportare le attività di progettazione esecutiva di azioni di sviluppo locale, a partire dall'attività di progettazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei, nonché quello di approntare e realizzare progetti, di rilevanza locale o regionale, di miglioramento delle dotazioni *hard* e *soft* funzionali allo sviluppo, di valorizzazione del patrimonio fisico disponibile, a partire dai beni culturali. L'Agenzia, costituita in forma di società di capitale interamente detenuto dal soggetto pubblico, ha un suo consiglio di amministrazione (articolo 3), al cui interno la maggioranza è determinata dai rappresentanti delle regioni, da individuare tra quelli delle regioni meridionali, che agiscono per nome e per conto del complesso delle regioni meridionali, determinando, quindi, gli indirizzi e le finalità operative dell'Agenzia; una struttura centrale, ma non centralistica, il cui orientamento e la cui operatività rispondono a indirizzi determinati dalle volontà del complesso delle regioni meridionali, individuate come soggetti protagonisti dello sviluppo dei propri territori. Il fatto di non aver previsto una partecipazione di rappresentanti di tutte le regioni meridionali al consiglio di amministrazione, ma di una loro «delegazione», individuata dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, deve essere interpretato, non come volontà di sminuire il ruolo delle regioni (che comunque sono componente maggioritaria in seno al consiglio) ma, anzi, come esaltazione della capacità della delegazione regionale di rappresentare ed essere portatrice di interessi generali di

sviluppo del complesso delle aree depresse del Mezzogiorno. L'Agenzia elabora annualmente un suo piano di interventi, al cui interno vengono previsti sia progetti di carattere e rilevanza metaregionale, sia interventi predisposti e proposti dalle società miste regionali. Gli interventi previsti dal Piano sono finanziati dalle risorse di un apposito Fondo (articolo 4), al quale affluiscono (articolo 5) le risorse derivanti da plusvalenze realizzate attraverso cessione o collocamento sul mercato di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, proventi derivanti da cespiti patrimoniali, nonché stanziamenti specificamente destinati da leggi statali. Queste risorse, laddove i progetti dell'Agenzia lo prevedano, possono, anzi preferibilmente dovranno essere usate per attivare cofinanziamenti di provenienza europea, realizzando così un effetto moltiplicatore.

Questo meccanismo di Piano nazionale, se da un lato offre certezze di finanziabilità a progetti elaborati dalle società miste regionali, lascia, comunque, la possibilità a quest'ultime di realizzare interventi attivando direttamente risorse finanziarie a valere su fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie. Il Piano e gli interventi in esso previsti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa acquisizione di parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Oltre ai compiti prima illustrati l'Agenzia, in quanto soggetto pubblico che attraverso il Piano annuale individua criteri e strategie di natura programmatica per lo sviluppo del Mezzogiorno, è chiamata (articolo 1, comma 3) ad esprimere pareri di natura obbligatoria rispetto ai piani ed ai progetti di investimento in reti od infrastrutture, che interessano il Mezzogiorno, elaborati da società pubbliche e private. Il riferimento è, in particolare, alle reti energetiche (ENI ed ENEL), a quelle stradali e ferroviarie (ANAS e Ferrovie dello Stato), a quelle di telecomunicazione (Telecom). I pareri sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio e alle Commissioni parlamentari

competenti. È del tutto evidente che la dislocazione delle reti in questioni, un loro potenziamento o depotenziamento, realizzato da società, come quelle prima citate, seppur tutto all'interno di una logica di strategia aziendale, ha, comunque, un impatto ed una rilevanza decisiva per l'avanzamento di processi di sviluppo nel Mezzogiorno, per cui si è ritenuto opportuno che l'Agenzia, che ha come principio ispiratore della propria azione la promozione dello sviluppo e dell'occupazione nel Mezzogiorno, esprimesse un parere su questioni che risultano determinanti per lo sviluppo e l'occupazione medesime.

Infine con l'articolo 6 si è provveduto ad intervenire nell'ambito del riordino dei diversi enti, soggetti e strutture di carattere nazionale, che sono stati, nel corso degli anni, creati con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo nel Meridione. Piuttosto che definire, con una normazione circostanziata, le

modalità del riordino, con l'articolo in questione si prevede una norma di carattere programmatico, demandando questa operazione alla formulazione da parte del Governo di un Piano, da realizzarsi contestualmente alla costituzione dell'Agenzia. All'interno di detto Piano, tenendo presenti i compiti e le funzioni che vengono affidate con il presente disegno di legge all'Agenzia, verranno definite le modalità ed i tempi attraverso i quali operare il trasferimento di attività e strutture, attualmente collocate in società a controllo pubblico, quali IRI, ENI, IG, Italia investimenti, che svolgono compiti ed attività che, con il presente disegno di legge, vengono attribuiti all'Agenzia. Conseguentemente (articolo 7) viene consentito all'Agenzia come alle società miste regionali di assorbire personale proveniente dalle strutture e società, le cui attività vengono attribuite all'Agenzia.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Costituzione dell'Agenzia  
per l'occupazione e lo sviluppo  
del Mezzogiorno)*

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a costituire una società per azioni, denominata agenzia per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, di seguito denominata «Agenzia», con un capitale sociale iniziale di 100 miliardi, successivamente incrementabile con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sottoscritto direttamente con gli introiti del Fondo di cui all'articolo 4.

2. L'Agenzia di cui al comma 1 ha come oggetto sociale:

a) la progettazione, realizzazione e gestione diretta di interventi di ampliamento, adeguamento e modernizzazione delle dotazioni, strutturali ed infrastrutturali, funzionali allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, intendendo per dotazioni tutto quello che attiene alla realizzazione di reti, nonchè l'attivazione di progetti innovativi finalizzati allo sviluppo di nuove opportunità di lavoro nei servizi alla persona, nella salvaguardia e cura dell'ambiente, nel recupero e riqualificazione dei centri storici e degli spazi urbani, nei beni culturali;

b) attività di promozione imprenditoriale, da definire all'interno di una più generale programmazione di interventi di reindustrializzazione, con particolare riguardo ad interventi di attrazione di investimenti nelle aree del Mezzogiorno;

c) il sostegno e l'assistenza tecnica alle attività di progettazione esecutiva di azioni di sviluppo promosse da soggetti pubblici locali presenti nel Mezzogiorno, a partire

dalle attività di progettazione connesse all'attivazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei.

3. L'Agenzia esprime, inoltre, pareri obbligatori su progetti e piani di investimento in reti ed infrastrutture, localizzati nel Mezzogiorno, elaborati da società pubbliche o private, le quali sono tenute ad inviare copia dei medesimi all'Agenzia. Detti pareri sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti.

## Art. 2.

### *(Funzionamento dell'Agenzia)*

1. Al fine del perseguimento delle finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 1, l'Agenzia elabora annualmente un Piano di interventi che, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano, nel quale sono indicati strategie e criteri di carattere generale per una azione pubblica di promozione dello sviluppo e dell'occupazione nel Mezzogiorno, contiene analitica descrizione degli interventi che si intendono attuare, la loro articolazione territoriale, i tempi previsti per la realizzazione, le unità di lavoro da impiegare per la realizzazione dei singoli interventi. Nella formulazione di detto Piano l'agenzia tiene conto delle proposte avanzate dalle società miste di cui al comma 2. I progetti, definiti di interesse nazionale, vengono realizzati direttamente dall'Agenzia sulla base di protocolli d'intesa con le regioni interessate. Gli interventi previsti dal piano sono finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4, preferibilmente attivando meccanismi di cofinanziamento europeo.

2. Al fine del perseguimento delle finalità, di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 1, l'Agenzia provvede, inoltre, alla costituzione e partecipa al capitale di società miste regionali a partecipazione del-

le regioni e degli enti locali, aventi come obiettivo il supporto e l'assistenza tecnica alla progettazione esecutiva di interventi promossi da soggetti pubblici locali, nonché la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 1, aventi rilevanza di carattere regionale o locale. Questi ultimi interventi sono finanziati all'interno del piano di cui al comma 1 del presente articolo o con risorse finanziarie attivate dalle società medesime a valere su finanziamenti disposti da normative regionali, nazionali o comunitarie.

3. Alle società miste regionali di cui al comma 2 possono partecipare, con quote di minoranza, soggetti ed istituzioni, di natura sia pubblica che privata, in possesso di strutture e competenze idonee a favorire processi di sviluppo locale nei settori e negli ambiti di cui al comma 2 dell'articolo 1.

### Art. 3.

#### *(Struttura dell'Agenzia)*

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a)* il presidente;
- b)* il consiglio di amministrazione;
- c)* il collegio dei sindaci.

2. Il presidente ha la rappresentanza dell'Agenzia, presiede e convoca il consiglio di amministrazione ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali quattro designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, scelti tra i presidenti delle giunte delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, o loro delegati, uno designato dal Ministro del tesoro.

ro, del bilancio e della programmazione economica e uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili.

5. I componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni.

#### Art. 4.

##### *(Istituzione del Fondo per lo sviluppo e l'occupazione)*

1. È istituito il Fondo per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, con gestione autonoma affidata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che provvede alla sua regolamentazione, sulla base dei principi e delle normative contabili vigenti regolanti fondi analoghi. Le risorse di detto Fondo sono finalizzate al finanziamento del piano di interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2.

#### Art. 5.

##### *(Risorse finanziarie del fondo)*

1. Al Fondo di cui all'articolo 4 affluiscono le seguenti risorse:

a) i proventi derivanti da cespiti patrimoniali dello stato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica individua per ciascun esercizio finanziario;

b) gli stanziamenti statali destinati al fondo da disposizioni di legge e da delibere del CIPE;

c) le plusvalenze che a partire dal 1° gennaio 1997 vengano realizzate, rispetto ai valori peritali o iscritti nel bilancio, attraverso cessioni o collocamento sul mercato di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, determinate con provvedimento del Consiglio dei ministri. Le predette plusvalenze, per la parte non espressamente ri-



chiesta dal riequilibrio patrimoniale dell'ultima società controllante, sono comunque accantonate per i fini della presente legge, per essere destinate al finanziamento dei programmi di cui al precedente articolo 2.

#### Art. 6.

##### *(Riordino degli enti di promozione)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contestualmente alla costituzione dell'Agenzia, definisce un piano di riordino e razionalizzazione degli strumenti e delle strutture pubbliche operanti nel campo della promozione dello sviluppo e dell'occupazione, con particolare riguardo alle aree depresse, che viene inviato, per acquisirne il parere, alle competenti Commissioni parlamentari.

2. Sulla base di detto piano, tenuto conto dei compiti che la presente legge affida all'Agenzia, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce con IRI SpA, con ENI SpA., con Italia Investimenti SpA, con IG SpA le modalità ed i tempi per il trasferimento di attività e strutture societarie all'Agenzia.

#### Art. 7.

##### *(Personale dell'agenzia)*

1. È consentito all'Agenzia e alle società di cui al comma 2 dell'articolo 2 assorbire personale proveniente dalle società di cui all'articolo 5, le cui attività siano state trasferite all'Agenzia medesima.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 1 l'Agenzia e le società di cui al comma 2 dell'articolo 2 provvedono ad assumere direttamente il personale necessario alla realizzazione dei singoli interventi.





